

## CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

**Sentenza n. 3479 del 21/02/2005**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano ha respinto l'impugnazione della C. s.r.l. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento della domanda proposta dalla Fondazione - Fondo nazionale di Previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime raccomandatarie e agenti marittimi - in seguito Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione, delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi - (F.o.n.p.i.s.a.m.), aveva accertato l'obbligo di iscrizione al Fondo e al pagamento dei relativi contributi per il personale impiegatizio.

La Corte di appello ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive della società C. S.: a) le prestazioni erogate ai lavoratori dal Fondo non avevano natura integrativa del trattamento di fine rapporto, siccome erogate non per la cessazione del rapporto di lavoro, ma in coincidenza con la cessazione dell'attività lavorativa nello specifico settore produttivo, cosicché le clausole di contratto collettivo che contemplavano l'obbligo di contribuzione non erano colpite dalla nullità sancita dal disposto dell'art. 4, comma 11°, della legge n. 297 del 1992; b) il Fondo era stato riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e non si configurava perciò irregolare esercizio di previdenza complementare ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993.

La cassazione della sentenza è domandata dalla società con ricorso per quattro motivi, al quale resiste con controricorso il Fondo. Le parti hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso è diretto a far valere la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 111 cost.

Il motivo è manifestamente infondato perché il difetto di motivazione che costituisce ragione di nullità della sentenza per difetto di conformità al modello di cui all'art. 132, n. 4 c.p.c. deve consistere nella sua totale mancanza, ovvero mera apparenza, che si risolve nell'impossibilità di ricostruire la ratio decidendi e di sottoporla a controllo (vedi Cass. s.u. 7 agosto 2001, n. 10892).

La non ricorrenza di questo vizio nella fattispecie emerge compiutamente già dal riferimento, contenuto nella narrativa del fatto, circa le ragioni del rigetto dell'appello.

2. Vanno esaminati congiuntamente il secondo e il quarto motivo del ricorso.

Con essi si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 4, commi 10 e 11, della legge n. 297 del 1982 in relazione all'art. 2120 c.c. e agli art. 43 e 44 c.c.n.l. spedizioni e trasporti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si afferma che la sentenza impugnata, senza negare la natura retributiva del trattamento erogato dal Fondo, non ne ha tratto la conseguenza che le clausole contrattuali collettive istitutive di detto Fondo sono state sostituite di diritto dalla legge n. 297 del 1982, in base all'art. 4, comma 11. In ogni caso, non sarebbe sorretto da idonea motivazione l'accertamento circa la natura e la funzione della prestazione erogata dal Fondo.

2.1. I due motivi non sono fondati.

In Ordine al complessivo quadro normativo, va rilevato che il Fondo è stato considerato compreso tra gli enti pubblici non economici ai sensi del D.P.R. 1° aprile 1978, n. 237 - Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - e ciò ha rappresentato a presupposto per la sua trasformazione, da ente gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, in persona giuridica privata (nega specie, fondazione), ai sensi dell'art. 1 e allegato unico del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con effetti dal 1° gennaio 1995.

Peraltro, il fenomeno giuridico è stato indagato dalla sentenza costituzionale n. 427 del 1990, che ne ha escluso la natura di "ente pubblico previdenziale" in senso proprio, osservando che la sua fonte costitutiva è

rappresentata dal contratto collettivo 28 gennaio 1936, mentre la costituzione e la disciplina delle forme di previdenza pubblica sono riservate alla legge. I contratti collettivi corporativi, infatti, non hanno acquistato forza di legge in seguito al d.lgs. 23 novembre 1944, n. 369, che li ha mantenuti in vigore a tempo indeterminato, con la conseguenza che il Fondo in questione è una forma di previdenza volontaria non di previdenza sociale obbligatoria in senso proprio.

3. Nella stessa sentenza si legge che questo fondo, secondo l'art. 2 dello statuto, si limita a "rimborsare agli iscritti che cessino dall'attività professionale, o ai loro aventi diritto, una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati a nome e loro favore, più gli interessi netti maturati. Perciò non si tratta di un fondo di previdenza integrativa in senso tecnico, avente funzione complementare dei trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ma piuttosto di un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto, corrisposto dal datore di lavoro, il quale può chiamarsi "fondo di previdenza" solo nel senso in cui il trattamento di fine rapporto si definisce come retribuzione differita in funzione previdenziale. E' stata, al riguardo, richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui un conto individuale, integrante, insieme con l'indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza e costituito da versamenti mensili in parte del datore e in parte del prestatore di lavoro, non ha carattere assistenziale, né previdenziale, ma retributivo (Cass., sez. un., n. 3850 del 1975 e, n. 1717 del 1984; nonché, con riferimento specifico al Fondo in questione, Cass. n. 5980 del 1978 e n. 1136 del 1974).

4. La ricostruzione dei dati normativi operata dal giudice delle leggi è stata funzionale al giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 d.l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito dalla l. 26 aprile 1985 n. 155, norma qualificata interpretativa ma sostanzialmente innovativa con efficacia retroattiva, che ha escluso dalle retribuzioni imponibili solo i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, così derogando al sistema generale di rideterminazione delle retribuzioni imponibili e delle contribuzioni previdenziali. Risulta estraneo ai contenuti della decisione, pertanto, l'approfondimento della natura e della funzione delle prestazioni poste a carico del Fondo dall'autonomia collettiva, al fine di verificarne la compatibilità con le disposizioni dettate dall'art. 4 della legge n. 297 del 1982. Una questione questa che non è pregiudicata né dalla natura di ente pubblico gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, poi trasformato in fondazione, siccome le norme in materia di organizzazione non investono i profili funzionali; né dalle disposizioni del menzionato art. 1, comma 4 d.l. 1 marzo 1985, n. 44, il cui presupposto di applicabilità è il versamento della contribuzione al Fondo, ma senza minimamente incidere sulle fonti dell'obbligo contributivo (si veda, al riguardo, C. cost. n. 229 del 2002).

5. La legge n. 297 del 1982, nel dettare una disciplina generale del trattamento di fine rapporto per tutti i rapporti di lavoro subordinato privati per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, o di buonuscita, comunque denominate, dispone, tra l'altro la nullità di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia e stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 4, c. 11).

La legge persegue un obiettivo perequativo e livellatore di tutti i trattamenti di fine rapporto allo scopo di ricondurre ad unità e razionalità l'eterogenea disciplina legge e convenzionale previgente, nonché di imporre un rigido sistema di calcolo del t.f.r., sostitutivo dei previgenti istituti, anche allo scopo di approntare per le imprese un sistema di accantonamento certo e, in quanto tale, idoneo a contenere il costo del lavoro.

L'obiettivo della legge giustifica, perciò, il divieto imposto all'autonomia collettiva di mantenere la disciplina pattuita in epoca antecedente il 1.6.1982, a prescindere dalle peculiarità e dalle denominazioni attribuite ad essa dalle parti sociali, e ciò al fine di evitare una facile elusione della disciplina imperativa della norma.

Nella specie, al fine di stabilire la fondatezza del ricorso, occorre, quindi, accertare se i contributi richiesti dal Fondo, dopo la citata legge del 1982, possono essere ancora rivendicati in quanto non trovino giustificazione nella erogazione di un trattamento di fine rapporto, di fine lavoro o di buonuscita comunque denominata di fonte contrattuale antecedente alla citata legge del 1982 e in quanto tale da dichiarare nullo ai sensi dell'art. 4, c. 11.

In altri termini, si tratta di stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato dal Fondo abbia o meno natura diversa dall'indennità di anzianità, di fine rapporto o di buonuscita comunque denominata e, se in quanto "diversa" si sottrae alla sanzione di nullità come previsto dal quinto comma dell'art. 4, che ha fatto salvi i trattamenti diversi dal t.f.r.

6. Ne consegue che lo stabilire se il trattamento di fonte convenzionale erogato dal Fondo abbia o meno natura e funzioni diverse da quella dell'indennità di anzianità, o di fine rapporto, o di buonuscita, si risolve in un accertamento avente ad oggetto l'interpretazione della disciplina contrattuale: accertamento riservato al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo adeguato, immune da vizi logico - giuridici e senza violazione dei criteri legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e se. c.c. (Cass., 1.8.1998, n. 7546; Cass., 29.11.1996, n. 10681; Cass., 29.9.2000, n. 12913; Cass., 25.10.2000, n. 14076; 26 febbraio 2002, n. 2864; 13 giugno 2003, n. 9489).

7. Nella specie, il Tribunale di Milano, interpretando il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore applicato dalla società ricorrente, ha individuato la natura del trattamento erogato dal Fondo in una retribuzione differita avente funzione di previdenza volontaria, complementare rispetto all'indennità di anzianità, ma con connotati da essa diversi sia nei confronti del datore di lavoro (per la possibilità di restituzione degli accantonamenti solo dopo la cessazione dell'attività professionale) e sia nei confronti del lavoratore (a causa dell'obbligo previsto a carico di quest'ultimo di collaborare con proprie quote mensili all'accantonamento dei contributi dovuti al Fondo).

L'interpretazione fornita appare congruamente motivata ed è idonea a giustificare l'opinione del Tribunale secondo cui le prestazioni rese dal Fondo non sono assimilabili ad indennità di anzianità, di fine rapporto o di buonuscita comunque denominate, ricadenti nella sanzione della nullità comminata dall'art. 4, c. 11, ma sono annoverabili tra quelle fatte salve dal quinto comma del medesimo art. 4.

Ed infatti, è stata individuata la diversità quanto alla struttura (contribuzione a carico di entrambi i soggetti) e, soprattutto, quanto alla funzione, siccome il conto gestito dal fondo non è liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, ma solo in coincidenza con la cessazione dell'attività lavorativa nel settore produttivo specifico.

Risulta così accertato proprio il titolo autonomo necessario per ricondurre l'erogazione aggiuntiva nell'ambito delle previsioni del comma 5 dell'art. 4 l. 297/1982.

8. Il complesso delle considerazioni svolte in ordine alla natura retributiva delle prestazioni erogate dal Fondo, tolgono ogni fondamento alle censure svolte con il terzo motivo e basate sulla non conformità della gestione del conto da parte del Fondo alle disposizioni del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, versandosi fuori dell'ambito di applicabilità come definito dall'art. 1: "Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale"

9. Per quanto precede, la sentenza impugnata non menta le censure formulate dalla società il cui ricorso, pertanto, va rigettato.

Ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.